



M

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

13085/03

Oggetto
Tributaria
violazione
rimessa alla -

- Composta dagli Ill. Signori Magistrati:
- Dott. Ugo RIGGIO - Presidente -
 - Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
 - Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere -
 - Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
 - Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere -

R.G.N. 23359/99
Cron. 26970
Rep.
Ud.13/02/03

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

ROMANO ANNA, STASSANO PAOLO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 191/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il

2003 30/10/98;

442 udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 67015





udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe
FALCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto registrato il 16.8.1993 Stassano Paolo ha acquistato, con i benefici di legge previsti per la prima casa, un appartamento da adibire ad abitazione. L'ufficio poi ha richiesto l'imposta normale di registro sul presupposto che l'acquisto era stato fatto in regime di comunione legale tra coniugi e che per uno dei coniugi (la moglie) mancava il requisito della residenza.

I contribuenti hanno proposto ricorso, che è stato accolto dalla Commissione di primo grado in quanto la signora, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ha dimostrato che abitava nell'immobile con tutta la famiglia già alla data di acquisto del 30.7.1993 e che, solo per motivi di lavoro, non aveva provveduto al formale trasferimento della residenza.

La Commissione Regionale ha respinto l'appello dell'ufficio sostenendo che è ininfluenza lo stato civile dell'acquirente, purchè questi abbia i requisiti previsti dalla legge.

Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze.

I contribuenti non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Motivi della decisione

Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 177 c.c. e 7 della legge n.168/82 in quanto l'immobile, pur se acquistato dal solo marito, è caduto in comunione tra i coniugi, onde necessariamente entrambi i coniugi dovevano possedere i requisiti previsti dalla legge per godere dei benefici per la prima casa, pena la decadenza per tutti. In particolare, nella specie, la signora non aveva la residenza, per cui legittimamente l'ufficio ha richiesto l'imposta normale.

Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato, per cui deve essere rigettato.

E' senz'altro esatto che un bene acquistato da un coniuge in regime di comunione legale diventa automaticamente di proprietà di entrambi i coniugi, ma non è esatta la ulteriore affermazione secondo la quale, per godere dei benefici della prima casa, entrambi i coniugi debbano possedere anche il requisito della residenza.

E infatti, quando l'immobile viene acquistato da un coniuge in comunione legale, proprio per gli effetti che tale acquisto produce anche nei confronti dell'altro coniuge, acquista rilievo giuridico la famiglia, intesa quale entità autonoma che giustifica e legittima l'estensione automatica dell'acquisto da un soggetto all'altro. Se non ci fosse per lo mezzo una famiglia, non si verificherebbe quell'effetto automatico. Quella che conta, allora, non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.

Orbene, ai sensi dell'art. 144 c.c., i coniugi "fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". Questa è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l'art. 29 della Costituzione assegna alla famiglia, mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi. Anche la norma tributaria, in un caso come questo

(nel quale l'acquisto fatto dal marito produce effetti automatici anche nei confronti della moglie), va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia.

Nella specie, è emerso che il marito sicuramente possedeva il requisito della residenza e che la casa acquistata è stata destinata a residenza della famiglia, e questo è sufficiente per riconoscere i benefici per la prima casa, diventando ininfluenza sul piano tributario la mancanza del requisito della residenza della moglie, ben potendo la moglie avere una esigenza (legittima e riconosciuta dalla legge civile) che la spinge ad avere una residenza diversa.

Nulla va disposto per le spese non avendo i contribuenti svolto attività difensive in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 13.2.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria.

Il cons. est.

Dr. Giuseppe Falcone
[Signature]



Il Presidente

Dr. Ugo Riggio
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 18 SET. 2003

IL CANCELLIERE C1
Arnaldo Casario
[Signature]

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casario
[Signature]

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA